

dell'1%, e diritto di esame; garanzia sulla somma posta fondiaria o, in mancanza, sulle imposte di consumo.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di accogliere la suddetta richiesta.

### f. Comune di Merano - Prolungamen- to del periodo di ammortamento dei mutui

Il Direttore generale riferisce che con contratti 6/4/1936, 21/12/1936 e 29/12/1937, l'Istituto ha concesso al Comune di Merano tre mutui di  $\text{L. } 4.000.000$  ciascuno, alle seguenti condizioni:

- a) saggio di interesse del 6%;
- b) durata dell'ammortamento anni 20, con inizio dal 1/1/1936 per il 1° mutuo, dall'1/1/1937 per il secondo e dal 1/1/1938 per il terzo mutuo.

Il Comune mutuatario ha ora chiesto, per necessità di bilancio e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali emanate per la conservazione a più lunga scadenza dei mutui contratti dagli enti locali, che l'Istituto consenta il prolungamento di ciascuno dei suddetti tre mutui ad anni venti decorrenti dal 1° gennaio 1942.

Il Direttore generale sottopone al Consiglio la richiesta del Comune di Merano per le deliberazioni di sua competenza e perché, in caso di accoglimento, voglia stabilire le condizioni dell'operazione che potrebbero essere le seguenti: tasso d'interesse del 6%; ammortamento, giusta la richiesta del Comune, in anni 20 dal 1° gennaio 1942.